



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

DIVISIONE IV – INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

Pratica N.

Ref. Mittente.....

Alla Direzione generale
per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali

SEDE

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e.p.c. Al Sig. Vittorino Marigh
Via del Molino 18
33050 PAVIA DI UDINE (UD)
santiandreaapvito@pec.it

Al Ministero per lo sviluppo economico
D. G. M. E. R. E. E. N.
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 ROMA
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Legge n. 239/2004. Articolo 1, comma 26. Procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti appartenenti alla R.T.N. Elettrodotto a 380 kV "S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015.
Classifica EL 146 bis

Si trasmette, per gli eventuali seguiti di competenza, copia della nota, in data 9.03.2016 del Sig. Vittorino Marigh relativa ad osservazioni sull' opera elettrica indicata in oggetto, sottoposta a procedura di VIA, in quanto la stessa non risulta indirizzata anche a codesta Direzione.

Al Sig. Marigh, che legge per conoscenza, si rappresenta che eventuali ulteriori osservazioni possono essere trasmesse direttamente alla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it) competente per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S. E. Udine Ovest – S. E. Redipuglia"

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Schiavi)

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare – Divisione IV
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

**Al Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare**

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – Divisione IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
PEC: dgrin@pec.minambiente.it

**Al Ministero dei Beni e delle attività Culturali
e del Turismo**

Direzione generale Belle Arti e Paesaggio – Servizio III
Via San Michele, 22 – 00153 ROMA
PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio energia
Via Giulia 75/1 – 34126 TRIESTE
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

TERNA
+
LUBI

16/03/16

CF

Oggetto: Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse; avvio del procedimento del MISE con Posizione n. EL-146 bis in data 06/11/15.

In riferimento all'avviso al pubblico comparso inerente l'intervento in oggetto, si rileva ed osserva che i progetti sono carenti di elementi fondamentali ed emergono **gravi irregolarità** nelle procedure previste per legge, tali da **constatare appieno la nullità del provvedimento pubblicato**.

Le questioni di seguito, già puntualmente esposte in sede di immissione in possesso, sono state prontamente contestate e vengono riprese con la presente nella sua interezza.

Vale solo ricordare che per effetto caducante della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015, tutti gli atti conseguenti relativi all'esecuzione dell'opera di che trattasi, sono stati travolti ed annullati, ivi inclusi i Verbali di Immissione in possesso.

Vengono pertanto riproposte integralmente le proprie osservazioni ed opposizioni già formulate in sede di immissione in possesso, allegate alla presente, che in toto fanno parte integrante della presente osservazione ed opposizione.

Inoltre, già il progetto e gli atti conseguenti presentano gravi carenze che impediscono al proprietario di valutare il progetto ed in particolare per quanto riguarda le aree da asservire.

Essendo il piano particellare propedeutico all'asservimento, esso rappresenta parte integrante del progetto con il quale viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

E' altrettanto evidente che detti elaborati non possono in alcunché variare per le notifiche ai proprietari.

Orbene, gli atti che sono stati notificati erano incompleti, e lo sarebbero anche, qualora venissero riproposti con nuove notifiche.

I provvedimenti notificati sono privi di qualsiasi calcolo e criterio atto a dimostrare come si è giunti all'importo dell'indennità provvisoria offerta. Nemmeno i tecnici TERNA, ai quali le Ditte espropriate hanno fatto esplicita richiesta hanno fornito alcuna risposta.

Le Ditte espropriate non sono pertanto nella condizione di poter valutare l'indennità provvisoria offerta.

Non tutte le aree oggetto di occupazione ed asservimento sono state individuate in loco e di conseguenza i Verbali di Consistenza non sono redatti nelle forme previste per legge.

Luigi Maria Vito

1) Sull'area oggetto di espropriazione.

In premessa, si presentano le seguenti osservazioni in ordine al valore da attribuire all'area relativa la realizzazione dell'elettrodotto a 380/220 KV di Udine Sud ed alla determinazione delle indennità previste dalla legge, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dalle proprietà e dall'aziende agricole, dalle attività tutte, esercitate sui terreni oggetto di espropriazione.

Le aree oggetto di esproprio si caratterizzano per essere inserite in un contesto ambientale e paesaggistico di estremo valore e significato. Non solo, detti terreni sono molto pregiati anche sotto il profilo agronomico.

2) Sull'indennità di occupazione temporanea e sull' indennità di espropriazione e sulle indennità aggiuntive previste dalla legge e sul deprezzamento degli ulteriori fondi di proprietà.

Premesso che il piano particellare non riporta né la superficie oggetto di occupazione temporanea né la superficie oggetto di espropriazione, deve intendersi che le particelle indicate verranno occupate ed espropriate per l'intero.

L'asservimento è propedeutico alla realizzazione di un impianto tecnologico, in aree agricole, per cui i riferimenti dei valori vanno ricercati ed assunti per simili interventi.

In sintesi, il valore di mercato del valore per l'asservimento non è il mero valore agricolo del bene, ma deve tener conto della potenziale utilizzazione economica di esso, in relazione alla sua utilizzazione, che per il realizzando impianto, non è agricola.

(Rif. Sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 1980)

E' necessario sottolineare quanto riportato nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 dd 10 giugno 2011:

In particolare, al punto 7 della Sentenza n. 181/2011 leggiamo:

"Orbene, il valore tabellare (valore agricolo medio) così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggior o minor perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso."

Ciò si concretizza in un rapporto ragionevole con il valore del bene, che deve rappresentare, appunto, un serio ristoro (vedi precedente punto 2.g.) (ex multis sentenze Corte Costituzionale: sentenza n. 173 del 1991; sentenza n. 1022 del 1988; sentenza n. 355 del 1985; sentenza n. 223 del 1983; sentenza n. 5 del 1980), chiarendo che per raggiungere tale finalità occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi della potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene (vedi Sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, punto 6.4).

L'indennità di occupazione temporanea e l'indennità di espropriazione dovranno quindi essere determinate con riferimento secondo il valore venale "base" del terreno non inferiore ad € 20,00/mq, valore stimato in base un'approfondita analisi, con riserva di produrre esauriente documentazione confermativa, al quale dovranno aggiungersi le maggiorazioni dovute alle valenza paesaggistiche ed ambientali, all'utilizzo in atto e delle migliori e più redditizie possibilità di utilizzazione immediatamente ammissibili di un bene, seppur non attuali.

La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in materia di cessione bonaria ha chiarito che "il corrispettivo per la cessione volontaria delle aree non edificabili va determinato con le modalità vigenti per il calcolo delle indennità di espropriazione e non già utilizzando il valore agricolo medio." (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29).

Considerato che le aree sono interessate da attività agricola, talvolta vivaistica, talvolta imprenditoriale, l'importo dovrà essere determinato con le indennità aggiuntive previste dalla legge. In tal senso si è già pronunciata la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, "le indennità aggiuntive a quella dovuta al proprietario di aree agricole espropriate sono dirette a risarcire posizioni autonome rispetto a quella del titolare del diritto di proprietà, pur trovando titolo nel provvedimento ablatorio" (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29), che ha altresì chiarito che l'art. 40, comma 4 e l'art. 42 del DPR 327/2001 non sono state coinvolte nella declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 181 del 10.06.2011 della Corte Costituzionale.

Per altro verso, analogamente dovranno essere corrisposte le indennità aggiuntive previste dalla legge in caso di cessione bonaria dell'area.

Maurizio Rattorino

Corte d'Appello di Roma Sezione 1 Civile del 16/01/2012

Ai fini della corretta determinazione dell'indennità dovuta in relazione a servitù perpetua di elettrodotto, occorre tener conto delle tre diverse componenti delineate dall'art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933, tra cui la diminuzione di valore subita dal bene a seguito dell'imposizione della servitù.

In ipotesi di azienda agricola, il pregiudizio indennizzabile in conseguenza di imposizione di servitù perpetua di elettrodotto, è da riferire a quello prodotto all'azienda, per l'incidenza del passaggio dell'elettrodotto sulla produttività del terreno agricolo, che rileva non soltanto in relazione alla riduzione dell'area utilizzabile, bensì anche per gli effetti che si dimostrino provocati dall'elettrodotto sul tipo o sulla qualità delle culture praticate, anche per effetto delle onde elettromagnetiche.

E' incontestabile che l'esproprio da un lato, comporta una compromissione e comunque una alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione, che risulta estremamente disagiata attesa la conformazione dell'opera stessa. Dall'altro lato, determina un conseguente deprezzamento dell'area residua e un pregiudizio legato anche alla maggiore incidenza dei costi fissi che saranno riferibili ad un minor terreno coltivato. In particolare l'esproprio nella maggior parte dei casi crea un frazionamento dei terreni che risultano non agevolmente coltivabili imponendo una maggiore incidenza dei costi di lavorazione aumentando l'incidenza dei tempi morti di lavorazione a seguito del sensibile accorciamento del lotto interessato dall'esproprio altrimenti estremamente funzionale, lascia in taluni casi, infine, i terreni privi della canaletta adduttrice di acqua irrigua necessaria per garantire la bagnatura dei coltivi a garanzia dei raccolti.

Con il superamento del criterio agricolo medio ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, il riferimento generico e quindi elastico, fatto dall'art. 40, comma 1, del T.U.E. agli effetti dell'espropriazione sull'azienda agricola, deve essere utilizzato per conformare l'indennità di espropriazione al pregiudizio effettivo arrecato, in sostanziale conformità ai principi dettati dalla CEDU (sentenza Lallement c. Francia dell'11.04.2002). In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione nella sentenza n. 22758/2012 dove si afferma che il riferimento all'azienda agricola operato dall'art. 15 della L. n. 865/1971 "attribuisce al fondo su cui insiste un'azienda agricola un plusvalore, che nell'ottica del legislatore del 1971 si aggiunge al valore agricolo del terreno" e si prescrive che ai fini indennitari si debba prima verificare se sul fondo parzialmente espropriato vi sia un'azienda agricola, per operare quindi la stima "ai sensi del menzionato art. 15 (art. 40, comma 1, TUE) calcolandone la diminuzione di valore - unitamente a quella dell'area residua - in conseguenza dello smembramento arrecato dall'espropriazione al fondo contenente l'azienda", applicando i principi generali sull'espropriazione parziale in via residuale.

Resta altresì esplicita la impossibilità di realizzare impianti irrigui automatizzati tipo "Pivot" del tutto incompatibili con la presenza di un ostacolo fisso e con la soggezione a cavi ad altissima tensione.

In altre parole oggi, il pregiudizio arrecato ad **attività diverse dalla coltivazione**, ma comprese tra quelle che la legislazione vigente fa rientrare nel possibile esercizio dell'impresa agricola può e deve essere indennizzato pienamente, anche solo con l'applicazione diretta dell'art. 40, comma 1, del T.U.E., grazie al riferimento all'azienda agricola ivi previsto. Con possibile e doveroso indennizzo della perdita di reddito aziendale che non sia già coperto dalla indennità aggiuntiva, laddove determini l'impossibilità di ricostituzione dell'attività aziendale parzialmente espropriata.

3) Sulla maggiorazione in caso di cessione bonaria (art. 45, comma 2, lett. d) T.U.E.).

In caso di cessione bonaria operata nelle qualità di coltivatore diretto, la triplicazione del valore agricolo medio prevista dall'art. 45, comma 2, lett. d) del T.U.E., è oggi sostituita da un corrispettivo pari al valore effettivo, aumentato di un doppio valore agricolo medio, di cui uno corrispondente all'indennità per la perdita di coltivazione diretta prevista anche dall'art. 40, comma 4, e il secondo avente funzione incentivante della cessione.

Peraltro la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in materia di cessione bonaria ha chiarito che "il corrispettivo per la cessione volontaria delle aree non edificabili va determinato con le modalità vigenti per il calcolo delle indennità di espropriazione e non già utilizzando il valore agricolo medio." (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29). E quindi in tal senso l'indennità dovrebbe essere pari al triplo del valore effettivo dell'area.

4) Sulla maggiorazione per indennità di elettrodotto (L. n. 36 del 22.02.2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003).

La realizzazione della stazione elettrica e il percorso stesso dell'elettrodotto Redipuglia-Udine ovest rende necessaria l'individuazione di precise fasce di rispetto imposte per ragioni di tutela o comunque di precauzione sanitaria. Ai fini dunque dell'indennità di esproprio e più specificatamente ai fini dell'indennità di elettrodotto, si deve tener conto del minor valore arrecato alle porzioni dei fondi interessate alle fasce di rispetto, ovvero considerate come lo spazio circostante una stazione elettrica e/o un elettrodotto, caratterizzato da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità previsto attualmente dall'art. 4 del D. P.C.M. 8 luglio 2003. Come è noto l'art. 4, comma 1 lett. h) della L. n. 36 del 22.02.2001 prevede che all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Con D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50

Maurizio J. Torricchio

Hz generati da elettrodotti (cfr. art. 3), ben più ridotti valori di attenzione e obiettivi di qualità (art. 4 DPCM cit) per la protezione dalla esposizione della popolazione.

Orbene, deve riconoscersi una maggiore indennità di asservimento per le limitazioni arrecate dalle fasce di rispetto per gli elettrodotti, e ciò anche quando ad essere interessato è un suolo ritenuto inedificabile. Ed infatti gli art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 fanno riferimento a "tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere"

L'indennità dovrà tenere in considerazione l'imposizione della servitù di elettrodotto per le aree occupate o asservite come fascia di rispetto, nonché il deprezzamento subito dagli ulteriori fondi di proprietà per effetto della realizzazione dell'opera, così come meglio illustrato e quantificato nella perizia di stima (cfr. all. 1, punto 6). Si ricorda che "Tra i fattori di deprezzamento può essere legittimamente computata la presenza dei campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, i quali, a prescindere dalla loro effettiva pericolosità (scientificamente non provata), incidono innegabilmente sul valore di mercato dei terreni, riducendone i prezzi offerti per il preteso rischio connesso all'esistenza di detti campi." (Cassazione civile, sez. I, 29/10/2010, n. 22148).

Non solo in relazione all'imposizione della servitù di elettrodotto si deve tenere conto della riduzione del valore venale del fondo, per la eventuale riduzione quantitativa e qualitativa della produttività agricola che dipende dal passaggio dell'elettrodotto (Cassazione civile, sez. I, 28/05/2012, n. 8433 e 17680/2010).

Non in ultimo, va considerata e valutata la pericolosità dell'elettrodotto, dei campi elettrici e magnetici da esso generati, il danno effettivo e potenziale alla salute che gli stessi possono arrecare, non essendovi documentati casi tali da poter affermare il contrario.

5) Sull'indennità per l'occupazione d'urgenza e temporanea (art. 22 bis, comma 5, TUE e art. 50 comma 1, TUE).

Inoltre, in futuro dovranno essere corrisposte le indennità di occupazione rapportata all'intera indennità di esproprio, comprensiva di quanto dovuto per il minor valore della porzione non espropriata, secondo i criteri indicati dalla legge, oltre interessi e rivalutazione.

6) Sul risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Essendo esplicita la necessità di costanti attività manutentorie a carattere ordinario e/o straordinario, sul sostegno, nonché sui conduttori, **restano completamente indeterminate le aree e le piste di accesso da dedicarsi all'uopo, i relativi asservimenti e compensi.**

7) Sulla indeterminatezza del progetto.

Allo stato appare del tutto evidente e sostanziale la contraddizione fra la tipologia dei sostegni a traliccio quale risulta indicata nel decreto di esproprio e la tipologia a monostelo quale si evince dal progetto approvato, ovvero dall'accordo con la regione FVG.


Risultano altresì incognite e non determinata la tipologia delle fondazioni dei sostegni con evidente indeterminatezza delle possibili conseguenze sulla condizione idrogeologica e culturale.

Non meno problematica appare la indeterminatezza del progetto, ovvero della effettiva posizione planimetrica, pendente la necessaria valutazione di ottemperanza da parte della Commissione VIA e quindi del Ministero dell'Ambiente sul progetto modificato nella sua versione definitiva, quindi ancora da sottoporre a perizia di variante, come per altro già provveduto in corrispondenza di due distinte tratte.

8) Dichiarazioni della ditta proprietaria

Si richiamano e confermano integralmente le Dichiarazioni della ditta proprietaria, esposte e riportate nel Verbale di Immissione nel Possesso e di Consistenza che fanno parte integrante della presente.

Data: 9 marzo 2016



TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

P.I. e C.F. 05779661007

Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA

Reg. I. 130061/1999 REA 922416

Cap. Soc. interamente versato € 442.198.270

**ASSERVIMENTI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'
SERVITU' DI ELETTRODOTTO IN CONDUTTORE AEREO**

**VERBALE DI IMMISSIONE NEL POSSESSO E DI
CONSISTENZA**

Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Udine Ovest - S.E. Redipuglia" ed opere connesse, in Provincia di Udine e Gorizia

- Elettrodotto 380 kV dt "S.E. Udine O. - S.E. Udine Sud" ;
- Elettrodotto 380 kV dt "S.E. Udine Sud. - S.E. Redipuglia" ;
- Variante 380 kV st "S.E. Planais - S.E. Udine O." ;
- Raccordo S.E. Udine Sud della linea 220 kV st "S.E. Udine N.E. - S.E. Udine Sud der. Safau" ;
- Variante 380 kV st "S.E. Planais - S.E. Redipuglia";

Decreto Rep. n° 0265 del 30/07/2014 di asservimento e occupazione in via d'Urgenza con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, dei terreni da occuparsi da parte della **TERNA S.p.A.**, ai sensi degli artt. 22, 23 e 52 quinquies, comma 3, del DPR 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, emanato dal Dirigente dell'Ufficio Espropri di TERNA S.p.A.

DITTA: 908

MAURIGH Vittorino nato a

() il

notifica ricevuta il *12/09/14*

proprietari dell'immobile in Comune di PAVIA DI UDINE, Prov. UD, censito al C.T. del suddetto Comune al:

Dati Catastali				Dati Elettrodotto				
Sezione	Foglio	Mapp.	Coltura	Percor.	Fascia	Super.	Sost.	Super.
	35	61	SEMNATIVO	85	50	3162	1	3361

Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse, in Provincia di Udine e Gorizia

- Elettrodotto 380 kV dt "S.E. Udine O. - S.E. Udine Sud" ;
- Elettrodotto 380 kV dt "S.E. Udine Sud. - S.E. Redipuglia" ;
- Variante 380 kV st "S.E. Planais - S.E. Udine O." ;
- Raccordo S.E. Udine Sud della linea 220 kV st "S.E. Udine N.E. - S.E. Udine Sud der. Safau" ;
- Variante 380 kV st "S.E. Planais - S.E. Redipuglia";

Premesso

che la costruzione dell'elettrodotto in oggetto è stata autorizzata, dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile con decreto n. 239/EL-146/181/2013 emanato il 12.03.2013 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

che con Decreto Rep. n° 0265 del 30/07/2014, notificato alla Ditta, emanato dal Dirigente dell'Ufficio Espropri ed Asservimenti di TERNA S.p.A, ha disposto l'occupazione temporanea in via di urgenza di parte del fondo suindicato, sino al perfezionamento dell'acquisizione in forma bonaria o coattiva del diritto reale di servitù.

Premesso quanto sopra, a norma dell'art. 24 del DPR 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, il giorno **25/09/2014 alle ore 11:00** nel Comune di Pavia di Udine sul terreno suindicato, il sottoscritto Volontieri Marco, incaricato da TERNA S.p.A. si è recato sul posto per verificare lo stato di consistenza dei luoghi, redigerne verbale, e per immettere la società TERNA S.p.A. nel possesso materiale di parte del fondo indicato: **Comune di PAVIA DI UDINE, Fg.35, P.IIa 61.**

La ditta proprietaria è stata invitata ad intervenire con avviso notificato il

La ditta Proprietaria si è presentata in persona di:

MAURIGH VITORINO ;

Fungono da testimoni:

1) Sig. SALVADOR SANDRO nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n° _____
di condizione PENSIONATO

Documento n. C.I.E. RILASCIATA DAL COMUNE DI

2) Sig. VOLPE MARTINA nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n° _____
di condizione PIZZAIOLA

Documento n. C.I.E. RILASCIATA DAL COMUNE DI

L'incaricato procede alla redazione del verbale dello stato di consistenza dell'immobile riportato in catasto come sopra indicato.

Consistenza dell'occupazione temporanea, il terreno sarà occupato per una superficie complessiva di mq. 3.361 così come risulta dal decreto di occupazione innanzi richiamato.

Colture consistenti all'atto della constatazione ed immissione in possesso come da Dati Catastali menzionati in precedenza.


Stato di Consistenza:

LA PARTICELLA 61 FOGLIO 36 INTERESSATA È A
SEMINATIVO ^{IRRIGUO} E COLTIVATO A SOIA.
LATO SUD-EST PRESENZA DI GELSI.
LATO SUD-OVEST PRESENZA DI ACACIA H= 10,00m
L'ACCESSO TRAMITE STRADA COMUNALE DEL
PRATO SITUATA A SUD-OVEST DELLA PROPRIETÀ
TOPOLOGICAMENTE PIANEGGIANTE.

Dichiarazioni della ditta proprietaria:

LA PROPRIETA' CONSEGNA LA RICHIESTA DELLA COPIA ~~SENZA~~ DA RILASCIARE SEDUTA STANTE DEL PRESENTE VERBALE GIA' NOTA ALLA DITTA TERNA SPA NON CHE L'ALLEGATO INERENTE LE OSSERVAZIONI E LE RICHIESTE DELLA PROPRIETA'. LA PROPRIETA' CHIEDE AI TECNICI TERNA DELucidAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL CALCOLO DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DEFERTA. I TECNICI TERNA NON RISPONDONO DI FARE RICHIESTA SCRITTA PER LA RISPOSTA RICEVUTA LA PROPRIETA' E' INPOSSIBILITATA A VALUTARE LA CONGRUITA DELL'INDENNITA' PROVVISORIA PROPOSTA E DI CONSEGUENZA NON PUO' VALUTARE L'ACCETTAZIONE O MENO DELL'INDENNITA' PROPOSTA. FA PRESENTE INOLTRE CHE L'OCUPAZIONE E L'ASSEVERAMENTO COMPORTA IL TOTALE DEPREZZAMENTO DELLA PROPRIETA' IN QUANTO L'OPERA PROGETTATA TAGLIA IN TRE PARTI LA P.C. GS. LA PROPRIETA' FA PRESENTE E CHIEDE CHE VENGA ESPPLICITAMENTE RICHIAMATO NEGLI ATTI SUCCESSIVI CHE I TESTIMONI DI CUI SI IGNORANO LE GENERALITA' NON ERANO PRESENTI NELLE AREE DA ASSERVIRE MA FINO AUE ORE 01.45 SULLA STRADA COMUNALE E SOLO A QUELL'ORA SI SONO AVVICINATI ALLA PROPRIETA' P.C. GS RITANENDO SEMPRE ESTERNA DELLA STESSA.

A MIA RICHIESTA LA PROPRIETÀ NON VUOLE
FIRMARE QUESTO VERBALE.



Preso atto di quanto sopra si redige il seguente verbale di immissione in possesso alla presenza di:

Volontieri Marco

La società TERNA S.p.A., in esecuzione del citato decreto e per mezzo del sottoscritto incaricato, si immette nel materiale possesso della parte del fondo descritto in precedenza, necessario per la realizzazione di:

- **Elettrodotto 380 kV dt "S.E. Udine O. - S.E. Udine Sud" ;**
- **Elettrodotto 380 kV dt "S.E. Udine Sud. - S.E. Redipuglia" ;**
- **Variante 380 kV st "S.E. Planais - S.E. Udine O." ;**
- **Raccordo S.E. Udine Sud della linea 220 kV st "S.E. Udine N.E. - S.E. Udine Sud der. Safau" ;**
- **Variante 380 kV st "S.E. Planais - S.E. Redipuglia" ;**

dando inizio ai lavori con diritto di utilizzare i legittimi ed idonei accessi.

Per effetto del presente verbale di immissione in possesso e di consistenza, viene data esecuzione al richiamato decreto di occupazione in via d'urgenza emanato dal Dirigente dell'Ufficio Espropri di TERNA S.p.A.


Con questo verbale redatto alla presenza di tutti i firmatari, si è data esecuzione al decreto innanzi richiamato.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.15

Letto, confermato, sottoscritto.

LA DITTA PROPRIETARIA

L'INCARICATO DELLA TERNA



TESTIMONI

1) Pubblichi S n L

2) Volontieri Marco

Allegato al Verbale di immissione in possesso

Lo scrivente proprietario, premesso che si riserva di comunicare le proprie determinazioni entro i trenta giorni dalla data di immissione in possesso da parte della Terna Rete Italia S.p.A., contesta integralmente la legittimità dell'intervento, i presupposti di fatto e di diritto, non prestandosi acquiescenza alcuna agli atti autorizzatori emanati ed in particolare al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali prot. DVA-DEC-2011-0000411 del 21.07.2011 recante la compatibilità ambientale del progetto ed al decreto del 12 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico n. 239/EL-146/181/2013 di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione del progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna S.p.a., dell'elettrodotto a 380 KV in doppia terna "S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia", nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, già impugnati dai Comuni e da vari ricorrenti con ricorsi in appello pendenti avanti al Consiglio di Stato i cui motivi di ricorso devono intendersi qui integralmente richiamati.

Si contesta pertanto anche la procedura espropriativa volta alla realizzazione del nuovo Elettrodotto.

1) Sull'area oggetto di espropriazione.

Ciò premesso, nella denegata ipotesi in cui il contenzioso in oggetto non dovesse portare all'annullamento dei provvedimenti approvativi del progetto, si presentano le seguenti osservazioni in ordine al valore da attribuire all'area relativa la realizzazione dell'elettrodotto a 380/220 KV di Udine Sud ed alla determinazione delle indennità previste dalla legge, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dalle proprietà e dall'aziende agricole, dalle attività tutte, esercitate sui terreni oggetto di espropriazione.

L'area oggetto di intervento consiste, nella maggior parte dei casi, in terreni ad uso agricolo, per lo più coltivati a seminativo. In altri casi poi, le superfici sono beni strumentali in conduzione necessarie per le coltivazione di seminativi e piante arboree e arbustive che talvolta sono di pregio vivaistico.

Le aree oggetto di esproprio si caratterizzano per essere inserite in un contesto ambientale e paesaggistico di estremo valore e significato. Non solo, detti terreni sono molto pregiati anche sotto il profilo agronomico.

2) Sull'indennità di occupazione temporanea e sull' indennità di espropriazione e sulle indennità aggiuntive previste dalla legge e sul deprezzamento degli ulteriori fondi di proprietà.

Premesso che il piano particellare non riporta né la superficie oggetto di occupazione temporanea né la superficie oggetto di espropriazione, deve intendersi che le particelle indicate verranno occupate ed espropriate per l'intero.

L'asservimento è propedeutico alla realizzazione di un impianto tecnologico, in aree agricole, per cui i riferimenti dei valori vanno ricercati ed assunti per simili interventi.

In sintesi, il valore di mercato del valore per l'asservimento non è il mero valore agricolo del bene, ma deve tener conto della potenziale utilizzazione economica di esso, in relazione alla sua utilizzazione, che per il realizzando impianto, non è agricola.

(Rif. Sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 1980)

E' necessario sottolineare quanto riportato nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 dd. 10 giugno 2011:

In particolare, al punto 7 della Sentenza n. 181/2011 leggiamo:

“ Orbene, il valore tabellare (*valore agricolo medio*) così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggior o minor perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso.”

Ciò si concretizza in un rapporto ragionevole con il valore del bene, che deve rappresentare, appunto, un serio ristoro (vedi precedente punto 2.g.) (ex multis sentenze Corte Costituzionale: sentenza n. 173 del 1991; sentenza n. 1022 del 1988; sentenza n. 355 del 1985; sentenza n. 223 del 1983; sentenza n. 5 del 1980), chiarendo che per raggiungere tale finalità occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi della potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene (vedi Sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, punto 6.4).

L'indennità di occupazione temporanea e l'indennità di espropriazione dovranno quindi essere determinate con riferimento secondo il valore venale “base” del terreno non inferiore ad € 20,00/mq, cui dovranno aggiungersi le maggiorazioni dovute alle valenze paesaggistiche ed ambientali, all'utilizzo in atto e delle migliori e più redditizie possibilità di utilizzazione immediatamente ammissibili di un bene, seppur non attuali.

La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in materia di cessione bonaria ha chiarito che “*il corrispettivo per la cessione volontaria delle aree non edificabili va determinato con le modalità vigenti per il calcolo delle indennità di espropriazione e non già utilizzando il valore agricolo medio.*” (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr.; 22/03/2012, n. 29).

Considerato che le aree sono interessate da attività agricola, talvolta vivaistica, talvolta imprenditoriale, l'importo dovrà essere determinato con le indennità aggiuntive previste dalla legge. In tal senso si è già pronunciata la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, “*le indennità aggiuntive a quella dovuta al proprietario di aree agricole espropriate sono dirette a risarcire posizioni autonome rispetto a quella del titolare del diritto di proprietà, pur trovando titolo nel provvedimento ablatorio*” (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29), che ha altresì chiarito che l'art. 40, comma 4 e l'art. 42 del DPR 327/2001 non sono state coinvolte nella declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 181 del 10.06.2011 della Corte Costituzionale.

Per altro verso, analogamente dovranno essere corrisposte le indennità aggiuntive previste dalla legge in caso di cessione bonaria dell'area.

Qualora, l'Autorità espropriante non intendesse espropriare per l'intero i mappali indicati, ai sensi dell'art. 16, comma 11 del D.P.R. 327/2001 si chiede che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue delle particelle interessate. Ed infatti per la parte residua non espropriata risulterebbe estremamente disagiata la sua utilizzazione attesa la conformazione dell'opera stessa. Inoltre **la parte residua sarebbe priva di ogni valore commerciale.** Né del resto sarebbe possibile eseguire lavori per disporre di una agevole utilizzazione.

Nella denegata ipotesi in cui tale istanza non venisse accolta, l'indennità della parte espropriata dovrà essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata e ciò ai sensi dell'art. 33, comma 1 del T.U.E. il quale afferma che “*nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato della relativa diminuzione di valore*” e dovrà tenersi conto di quei casi in cui l'esproprio parziale riguarda terreni coltivati da un'azienda agricola (art. 40 comma 1 T.U.E.) e quindi il pregiudizio arrecato dall'espropriazione ad esempio per una azienda agricola non si risolve alla mera perdita

dei terreni. (cfr. art. 33, comma 1, dpr 327/01).

Qualora vi fosse l'espropriazione soltanto parziale di aree, si dovrà tener conto ai fini dell'indennità della diminuzione di valore delle aree non espropriate, anche con riferimento a tutti i danni che incidono su di essa, atteso inoltre che in taluni casi i terreni appartengono alla medesima proprietà ed esiste anche un vincolo economico e funzionale tra la porzione espropriata e quella residua dei terreni aziendali, che comporta un pregiudizio diverso ed ulteriore da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento alla soltanto alla porzione espropriata.

E' incontestabile che l'esproprio da un lato, comporta una compromissione e comunque una alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione, che risulta estremamente disagiata attesa la conformazione dell'opera stessa. Dall'altro lato, determina un conseguente deprezzamento dell'area residua e un pregiudizio legato anche alla maggiore incidenza dei costi fissi che saranno riferibili ad un minor terreno coltivato. In particolare l'esproprio nella maggior parte dei casi crea un frazionamento dei terreni che risultano non agevolmente coltivabili imponendo una maggiore incidenza dei costi di lavorazione aumentando l'incidenza dei tempi morti di lavorazione a seguito del sensibile accorciamento del lotto interessato dall'esproprio altrimenti estremamente funzionale, lascia in taluni casi, infine, i terreni privi della canaletta adduttrice di acqua irrigua necessaria per garantire la bagnatura dei coltivi a garanzia dei raccolti.

Con il superamento del criterio agricolo medio ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, il riferimento generico e quindi elastico, fatto dall'art. 40, comma 1, del T.U.E. agli effetti dell'espropriazione sull'azienda agricola, deve essere utilizzato per conformare l'indennità di espropriazione al pregiudizio effettivo arrecato, in sostanziale conformità ai principi dettati dalla CEDU (sentenza Lallement c. Francia dell'11.04.2002). In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione nella sentenza n. 22758/2012 dove si afferma che il riferimento all'azienda agricola operato dall'art. 15 della L. n. 865/1971 "attribuisce al fondo su cui insiste un'azienda agricola un plusvalore, che nell'ottica del legislatore del 1971 si aggiunge al valore agricolo del terreno" e si prescrive che ai fini indennitari si debba prima verificare se sul fondo parzialmente espropriato vi sia un'azienda agricola, per operare quindi la stima "ai sensi del menzionato art. 15 (art. 40, comma 1, TUE) calcolandone la diminuzione di valore – unitamente a quella dell'area residua – in conseguenza dello smembramento arrecato dall'espropriazione al fondo contenente l'azienda", applicando i principi generali sull'espropriazione parziale in via residuale.

Resta altresì esplicita la impossibilità di realizzare impianti irrigui automatizzati tipo "Pivot" del tutto incompatibili con la presenza di un ostacolo fisso e con la soggezione a cavi ad altissima tensione.

In altre parole oggi, il pregiudizio arrecato ad attività diverse dalla coltivazione, ma comprese tra quelle che la legislazione vigente fa rientrare nel possibile esercizio dell'impresa agricola può e deve essere indennizzato pienamente, anche solo con l'applicazione diretta dell'art. 40, comma 1, del T.U.E., grazie al riferimento all'azienda agricola ivi previsto. Con possibile e doveroso indennizzo della perdita di reddito aziendale che non sia già coperto dalla indennità aggiuntiva, laddove determini l'impossibilità di ricostituzione dell'attività aziendale parzialmente espropriata.

3) Sulla maggiorazione in caso di cessione bonaria (art. 45, comma 2, lett. d) T.U.E.).

In caso di cessione bonaria operata nelle qualità di coltivatore diretto, la triplicazione del valore agricolo medio prevista dall'art. 45, comma 2, lett. d) del T.U.E., è oggi sostituita da un corrispettivo pari al valore effettivo, aumentato di un doppio valore agricolo medio, di cui uno corrispondente all'indennità per la perdita di coltivazione diretta prevista anche dall'art. 40, comma 4, e il secondo avente funzione incentivante della cessione.

Peraltro la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in materia di cessione bonaria ha chiarito che "il corrispettivo per la cessione volontaria delle aree non edificabili va determinato con le modalità vigenti per il calcolo delle indennità di espropriazione e non già utilizzando il valore agricolo medio." (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29). E quindi in tal senso l'indennità dovrebbe essere pari al triplo del valore effettivo dell'area.

4) Sulla maggiorazione per indennità di elettrodotto (L. n. 36 del 22.02.2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003).

La realizzazione della stazione elettrica e il percorso stesso dell'elettrodotto Redipuglia-Udine ovest rende necessaria l'individuazione di precise fasce di rispetto imposte per ragioni di tutela o comunque di precauzione sanitaria. Ai fini dunque dell'indennità di esproprio e più specificatamente ai fini dell'indennità di elettrodotto, si deve tener conto del minor valore arrecato alle porzioni dei fondi interessate alle fasce di rispetto, ovvero considerate come lo spazio circostante una stazione elettrica e/o un elettrodotto, caratterizzato da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità previsto attualmente dall'art. 4 del D. P.C.M. 8 luglio 2003. Come è noto l'art. 4, comma 1 lett. h) della l. n. 36 del 22.02.2001 prevede che all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Con D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti (cfr. art. 3), ben più ridotti valori di attenzione e obiettivi di qualità (art. 4 DPCM cit) per la protezione dalla esposizione della popolazione.

Orbene, deve riconoscersi una maggiore indennità di asservimento per le limitazioni arretrate dalle fasce di rispetto per gli elettrodotti, e ciò anche quando ad essere interessato è un suolo ritenuto inedificabile. Ed infatti gli art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 fanno riferimento a "*tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere*"

L'indennità dovrà tenere in considerazione l'imposizione della servitù di elettrodotto per le aree occupate o asservite come fascia di rispetto, nonché il deprezzamento subito dagli ulteriori fondi di proprietà per effetto della realizzazione dell'opera, così come meglio illustrato e quantificato nella perizia di stima (cfr. all.1, punto 6). Si ricorda che "*Tra i fattori di deprezzamento può essere legittimamente computata la presenza dei campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, i quali, a prescindere dalla loro effettiva pericolosità (scientificamente non provata), incidono innegabilmente sul valore di mercato dei terreni, riducendone i prezzi offerti per il preteso rischio connesso all'esistenza di detti campi.*" (Cassazione civile, sez. I, 29/10/2010, n. 22148).

Non solo in relazione all'imposizione della servitù di elettrodotto si deve tenere conto della riduzione del valore venale del fondo, per la eventuale riduzione quantitativa e qualitativa della produttività agricola che dipende dal passaggio dell'elettrodotto (Cassazione civile, sez. I, 28/05/2012, n. 8433 e 17680/2010).

5) Sull'indennità per l'occupazione d'urgenza e temporanea (art. 22 bis, comma 5, TUE, e art. 50 comma 1, TUE).

Inoltre, in futuro dovranno essere corrisposte le indennità di occupazione rapportata all'intera indennità di esproprio, comprensiva di quanto dovuto per il minor valore della porzione non espropriata, secondo i criteri indicati dalla legge, oltre interessi e rivalutazione.

6) Sul risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Essendo esplicita la necessità di costanti attività manutentorie a carattere ordinario e/o straordinario, sul sostegno, nonché sui conduttori, **restano completamente indeterminate le aree e le piste di accesso da dedicarsi all'uso, i relativi asservimenti e compensi.**

7) Sulla indeterminatezza del progetto.

Allo stato appare del tutto evidente e sostanziale la contraddizione fra la tipologia dei sostegni a traliccio quale risulta indicata nel decreto di esproprio e la tipologia a monostelo quale si evince dal progetto approvato, ovvero dall'accordo con la regione FVG.

Risultano altresì incognite e non determinata la tipologia delle fondazioni dei sostegni con evidente indeterminatezza delle possibili conseguenze sulla condizione idrogeologica e culturale.

Non meno problematica appare la indeterminatezza del progetto, ovvero della effettiva posizione planimetrica, pendente la necessaria valutazione di ottemperanza da parte della Commissione VIA e quindi del Ministero dell'Ambiente sul progetto modificato nelle sua versione definitiva, quindi ancora da sottoporre a perizia di variante, come per altro già provveduto in corrispondenza di due distinte tratte.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio V. ...', written in a cursive style.

LAUZACCO (00), 25/08/2014

geom. MARCO LEGHISSA
Via Commerciale 26/A - TRIESTE
iscr. all' Albo dei Geometri di TS n° 935
Certificato di Competenza per Valutatore
Immobiliare 2° livello, reg.n. 0008.VIMM
tel./fax 040 4528456 cell. 335 6239001
e-mail marcoleghissa@hotmail.com



Spett.

Terna Italia S.p.a.

Via San Crispino, 22

35129 P A D O V A

Inviata tramite fax 049 2962058

Inviata tramite Posta Elettronica Certificata
all'indirizzo info@PEC.terna.it

OGGETTO: Redazione Stato di Consistenza e Immissione in Possesso immobili
oggetto di asservimenti e/o Esproprio inerente l'Elettrodotto a 380kV in
doppia terna "Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse
URGENTE

Il sottoscritto geom. Marco Leghissa con sede a Trieste, Via Commerciale 26/A cap.
34134, tel/fax 040 4528456, e-mail marcoleghissa@hotmail.com, iscritto all'Albo dei
Geometri della Provincia di Trieste al n. 935, tecnico incaricato dalla Ditta proprietaria
e/o Condittrice dei beni da Asservire

CHIEDE

formalmente che i Verbali delle operazioni in oggetto vengano prodotti alla Ditta
proprietaria e/o Condittrice dei beni da Asservire, seduta stante, alla conclusione delle
operazioni in oggetto, con decorrenza immediata.


Si invita pertanto la Terna s.p.a. a redigere i verbali in duplice copia **pena nullità
dell'Atto**, nelle forme come usualmente viene redatto qualsiasi atto dalle Autorità in
procedimenti, ove è prevista la Verbalizzazione, consegnandone istantaneamente copia
alla Ditta interessata.

Trieste, 24 settembre 2014

LAURACCIO (UD) 25/09/2014

Con perfetta osservanza

geom. Leghissa Marco



RAPPORTO OPERATIVO

24-SET-2014 16:11

PER: geom.#Marco#Leghissa

040299377

TRASMISSIONE

DATA	INIZIO	DESTINATARIO	PAG.	ORA	NOTE
24-SET	16:10	0492962058	1	58"	OK

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a info@PEC.terna.it ("posta certificata")
nicola.ferracin@terna.it ("posta ordinaria") --

Il giorno 24/09/2014 alle ore 14:59:03 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Comunicazione Urgente alla TERNA s.p.a." inviato da "marco.leghissa@geopec.it"
ed indirizzato a:
info@PEC.terna.it ("posta certificata")
nicola.ferracin@terna.it ("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140924145904.09701.05.1.15@pec.aruba.it

COPPIA
/ 2 LUG. 2015

Spett.le Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
Via Lovaria, n. 4 - 33100 UDINE (UD)

Oggetto: Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia" ed opere connesse. Raccordo fra S.E. Udine Sud e linea 220 kV Redipuglia-Safau. TERNA Rete Italia. Immissione in possesso nella proprietà dello scrivente Maurigh Vittorino in agro di Pavia di Udine.

ESPOSTO

Il sottoscritto Vittorino Maurigh, nato a _____ di _____ il _____ e residente in via _____ a _____ (frazione di _____) espone, in nome proprio, di essere venuto a conoscenza di fatti di rilevante importanza in relazione a quanto avvenuto il 25 settembre 2014 nel corso della "immissione in possesso" da parte della società Terna Rete Italia della porzione di un fondo di mia proprietà sito in agro del Comune di Pavia di Udine, foglio 35, mappale 61: terreno posto lungo il fronte strada e come tale volto alla possibile realizzazione di un fabbricato destinato all'uso agricolo-commerciale a beneficio dei miei figlioli.

In particolare, assistito dal geom. Marco Leghissa e da alcuni testimoni, mi è stata intimata la immissione in possesso da parte dei signori Daniele Sperti e Marco Volentieri, designati dalla Terna Rete Italia nella qualità di pubblico ufficiale e comunque incaricato di pubblico servizio. Unitamente al geometra Leghissa ho fatto valere, verbalizzandole, le ragioni per le quali la pretesa immissione in possesso debba ritenersi illegittima, quindi a tutti gli effetti nulla in quanto, inosservati gli art. 3 e 6 della Costituzione della Repubblica Italiana; in particolare:

- l'area sottoposta all'asservimento coattivo mi è stata sommariamente rappresentata su copia di un estratto catastale privo di dimensionamenti di sorta e senza la dovuta, per quanto richiesta, materializzazione e delimitazione sul terreno di proprietà, rendendo di conseguenza del tutto incomprensibile l'entità dell'immobile impegnato e quindi del danno procurando;

- la fascia di terreno dichiarata asservita dal decreto di asservimento consta di una larghezza di 40 mt. (20 mt. per ogni lato dell'asse linea) contro i 48 mt. Che ho scoperto essere la "fascia di rispetto" (DM 29/05/2008) prescritta nel parere n. 528 del 16/09/2010 che fa parte integrante del successivo Decreto di Compatibilità Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (n. DVA-DEC-2011-0000411 del 21/07/2011), quindi dal successivo Decreto del Ministero della sviluppo Economico n. 239/EL-146/181/2013 emanato il 12/03/2013;

- il tracciato dell'elettrodotto, come sommariamente indicato nell'estratto catastale allegato al decreto di asservimento, attraversa diagonalmente la mia proprietà con un danno che si ripercuote e si moltiplica per la privata unitarietà del fondo,, ma anche per l'introdotta, implicito impedimento a poter realizzare qualsivoglia fabbricato lungo il fronte strada. Oltretutto, il medesimo tracciato risulta traslato e quindi difforme da quello di progetto approvato dal decreto di compatibilità ambientale (edizione del 2012), peraltro senza che ciò mi sia stato palesato; contestualmente mi è stata imposta la presenza di un pilone (sostegno \times di rilevante dimensione posto a cavallo del confine con il mio vicino, ovvero la costruzione di una rilevante fondazione in cemento armato)

senza per questo ricorrere alla espropriazione del suo sedime di imposta, bensì a semplice immissione in possesso, quasi che il medesimo manufatto avesse un carattere temporaneo;

- il decreto di immissione in possesso ha taciuto, occultato e quindi non valutato gli effetti della esposizione ai campi elettromagnetici della cui esistenza solo oggi vengo a conoscenza; quindi, tacendo ogni derivante gravame e conseguente ulteriore svalutazione dell'immobile, non ha precisato nemmeno le precauzioni da doversi adottare e conseguentemente le responsabilità civili e penali che possono derivare in capo alla proprietà in conseguenza di una esposizione alle onde elettromagnetiche su soggetti terzi che, autorizzati o meno, possono stazionare sotto la linea elettrica;

- analogamente sono state taciute le eventuali, possibili limitazioni all'uso di impianti di irrigazione o di altre tecnologiche attrezzature adibite alla conduzione del fondo;

- il decreto non ha considerato l'immissione in possesso dell'area di cantiere, né ha precisato le modalità e l'impegno territoriale derivante dalla futura attività di installazione dei cavi elettrici e tanto meno da quello relativo alle future operazioni manutentorie;

- più in generale, il misero compenso forfettario imposto quale indennità all'asservimento non offre la possibilità di valutarne i presupposti e la ratio; unilateralmente imposto in forza di una plateale posizione dominante, detto corrispettivo non è stato accettato in sede di concordamento bonario, in quanto assai più modesto del prezzo di mercato, tant'è che solo di recente ho avuto evidenza di quanto altrove è stato riconosciuto dalla Terna per immobili di similare, anzi inferiore qualità (vedasi a titolo esemplificativo la delibera del Consiglio comunale di Campofornido del 5 febbraio 2015 ove per "*un fossato laterale alla strada comunale-bosco ceduo*" è stata deliberata la accettazione di una indennità per metro quadro che, a parità di classe censuaria, è risultato pari ad almeno quindici volte quanto offerto allo scrivente;

- a riprova del clima di prevaricazione e di chiusura a fronte delle anomalie di cui sopra, il verbalizzante, nella sua qualità di pubblico ufficiale, si è rifiutato di consegnare copia del verbale sottoscritto dallo scrivente, né tanto meno di numerarne le pagine. Stante il rifiuto di consegnare copia del verbale, di esplicitare la ratio della valutazione economica imposta, di materializzare le aree asservite, lo scrivente si è rifiutato di sottoscrivere il verbale ;

Disponibile a fornire la registrazione audio-video dell'intera fase di immissione in possesso di che trattasi e delle relative contestazioni, chiedo di voler valutare se nei fatti su esposti, siano ravvisabili ipotesi penalmente rilevanti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 e/o dell'art. 328 c.p. adottando nel contempo ogni conseguente urgente provvedimento. Confidando di essere informato sulle azioni che le SS LL intenderanno intraprendere anche nella eventualità di una archiviazione, si porgono distinti saluti. In fede.

Data 01/07/2015

FIRMATO

(Maurigh Vittorino)